

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	5
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	15
AFFARI SOCIALI (XII)	»	16
AGRICOLTURA (XIII)	»	41
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	53
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	54

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, su questioni di competenza nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 aprile 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, su questioni di competenza nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 18.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 16.30

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	5
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	14

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, in via preliminare esprime un ringraziamento ai Gruppi per lo spirito collaborativo dimostrato nel garantire il normale proseguimento dell'attività della Commissione compatibilmente con la stretta osservanza delle misure adottate dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, nello sforzo collettivo per il contrasto alla pandemia da COVID-19.

Dà quindi il benvenuto alla Viceministra Emanuela Del Re, che ugualmente ringrazia per la sua presenza in questa seduta.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo ricordando che al Senato il Governo ha presentato nel corso dell'esame in Aula un maxiemendamento che ha abrogato i decreti legge n. 9, n. 11 e n. 14 del 2020, vertenti sulla stessa materia, mantenendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in loro attuazione, nonché facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti. Segnala che, a sua volta, il decreto in esame, nel corso dell'*iter* presso il Senato, è stato modificato al fine di tenere conto delle norme inserite nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, denominato « decreto liqui-

dità », assegnato in sede consultiva anche a questa Commissione.

Evidenzia che, in via generale, il decreto-legge – che consta di 127 articoli suddivisi in cinque titoli tematici e che è finanziato attraverso l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020 – reca misure per contenere gli effetti negativi della pandemia sul tessuto socio-economico nazionale, intervenendo a tal fine in numerosi ambiti strategici: il potenziamento del Sistema sanitario e della Protezione Civile; la protezione del lavoro e dei redditi; il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie; la sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali. Rileva che attraverso significative modifiche apportate durante l'esame presso il Senato il provvedimento interviene in modo puntuale in una pluralità di questioni di specifico rilievo anche per la III Commissione, a partire dal tema della tutela della internazionalizzazione del Sistema Paese e della operatività delle nostre imprese sui mercati esteri, che è questione di vitale importanza in questa fase.

Rinviando ad altre sedi più opportune il confronto sui complessivi ambiti di intervento del provvedimento, si accinge ad illustrare i soli aspetti di competenza, rilevanti ai fini del parere della Commissione.

Quanto al Titolo 1, recante Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, sottolinea che le disposizioni in esso contenute sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale e a favore della Protezione civile, i cui volontari, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dalla Lega al Senato, potranno restare in servizio fino a 180 giorni consecutivi.

In tale ambito, segnala l'articolo 13, che autorizza, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti

che intendano esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea e che pertanto regioni e province possono reclutare per il periodo dell'emergenza. Evidenzia che la norma si connette in tal modo a quanto disposto più oltre dall'articolo 96-*bis* in materia di immigrazione, che si riserva di illustrare più avanti.

Per completezza e anche per il ruolo attivo che la rete diplomatico-consolare ha avuto al riguardo, cita anche l'articolo 15 che, limitatamente al periodo dell'emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, seppur imponendo anche ai soggetti importatori dall'estero il rispetto di una procedura per assicurare i requisiti di sicurezza di cui alla normativa vigente. Rileva che sulle merci importate è autorizzata peraltro la sospensione – a decorrere dal 1° febbraio 2020 – dal pagamento dei dazi e dell'IVA all'importazione.

Sottolinea che, come emerge anche da numerose dichiarazioni delle ultime settimane del Ministro Di Maio, tutta la rete diplomatica è stata attivata per reperire i dispositivi che sono mancati nel nostro Paese in misura sufficiente a fronteggiare l'aumento dei contagi: non solo Cina e Russia, ma anche Stati Uniti, Brasile, Cuba e moltissimi altri Paesi, europei e non, su stimolo della Farnesina hanno mandato in Italia risorse umane e strumentali, nella aspettativa di una stretta reciprocità in caso di bisogno.

Esprime, dunque, un ringraziamento al Corpo diplomatico e all'intera rete all'estero che ha instancabilmente operato nelle scorse settimane non solo per il reperimento delle mascherine ma anche per permettere ai tanti connazionali rimasti bloccati all'estero di fare rientro in Italia con voli speciali messi a disposizione da Alitalia.

Nell'ambito del Titolo II, concernente Misure a sostegno del lavoro, e del Capo II, recante norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno

ai lavoratori, evidenza che con emendamento approvato dal Senato è stato inserito un comma aggiuntivo all'articolo 35 in materia di terzo settore: nel contesto di un articolo finalizzato ad alleggerire adempimenti a carico dei soggetti del terzo settore in connessione con le difficoltà derivanti dalla epidemia, è stato approvato il comma 3-*quater* che modifica l'articolo 26, comma 3, della legge 125 del 2014 recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Rileva che la norma proroga di un anno la cadenza da «almeno biennale» ad «almeno triennale» della verifica e del controllo, effettuati dal Comitato congiunto, della capacità e dell'efficacia acquisita dai «soggetti della cooperazione», secondo la definizione che ne dà la legge. Evidenza che si tratta delle organizzazioni non governative specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; di ONLUS statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; di organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; delle organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti della cooperazione attivi nei Paesi coinvolti. Rileva che si tratta anche di imprese cooperative e sociali, di organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Ricorda che dopo tale verifica e controllo, i soggetti della cooperazione sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo.

Proseguendo nella illustrazione del provvedimento, sottolinea la rilevanza ai fini della Commissione del Titolo III, re-

cante Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, di cui agli articoli da 49 a 59, in cui emerge in modo netto il nesso tra il provvedimento in esame e il «decreto liquidità», già presentato alla Camera per la conversione e il cui *iter* non è ancora iniziato presso le Commissioni assegnatarie finanze e attività produttive.

In particolare, segnala l'articolo 53 concernente misure per il credito all'esportazione nel settore croceristico e che è stato abrogato dall'articolo 2, comma 11, del «decreto liquidità». A tal proposito sarebbe auspicabile potere già in questa sede acquisire dalla rappresentante del Governo se siano comunque salvi gli effetti di medio termine derivanti dalla disposizione abrogata, assai importante per il sostegno all'esportazione, l'internazionalizzazione e gli investimenti delle imprese.

Evidenza anche l'articolo 54-*bis*, già previsto nell'abrogato decreto-legge n. 9, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e finalizzato ad incrementare di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del cosiddetto «Fondo 394» gestito da Simest per conto del MAECI, fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dal decreto-legge n. 251 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981, e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero, al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La norma in questione è assai rilevante, tanto più alla luce delle nuove competenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del Sistema Paese, trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Farnesina con il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito dalla legge n. 132 del 2019. Evidenza che spetta, tra l'altro, alla Farnesina la presi-

denza del Comitato agevolazioni del Fondo 394, esercitata per il tramite della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese.

Ricorda, peraltro, che il Fondo 394 è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2019 dall'articolo 14, comma 1, del « decreto-legge proroga termini » n. 162 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, e che l'articolo 18-bis del decreto-legge « crescita » n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, aveva già esteso anche a mercati diversi da quelli dell'Unione europea le tipologie di iniziative delle imprese italiane che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo Simest.

Ricorda, altresì, che sono agevolabili a valere sul Fondo le iniziative delle imprese italiane nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, la cui disciplina è stata abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. Rileva che le iniziative ammesse ai benefici sono: la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; altri interventi prioritari individuati e definiti dal CIPE. Sottolinea che per le predette iniziative, vi è una riserva di destinazione del 70 per cento annuo delle risorse del Fondo alle piccole e medie imprese.

Evidenzia poi l'articolo 56, recante misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, che riconosce l'emergenza come « evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia » ai fini dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE) per il quale sono ammissibili « gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ». Le misure sono destinate alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, per la quale le PMI sono imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Ricorda che all'interno della categoria delle PMI, la « piccola impresa » occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; la « microimpresa » occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Segnala, altresì, per il particolare ruolo assegnato a Cassa Depositi e Prestiti il successivo articolo 57, finalizzato al supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia, che stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta. Precisa che a tale scopo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Rileva che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, il Governo attribuisce a queste misure un effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema, con inevitabile impatto anche ai fini della presenza italiana sui mercati esteri. Evidenzia che, d'altra parte, lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto assume un ambito soggettivo ben più ampio, anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea

quali, ad esempio, le cosiddette « imprese *Mid-Cap* » (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), né assorbe in alcun modo il regime « *de minimis* ».

Sottolinea che un'ulteriore norma di competenza, tematicamente connessa all'articolo 54-*bis* è quella recata dall'articolo 58 concernente la sospensione dei termini di rimborso per il Fondo 394: fino al 31 dicembre 2020 può essere disposta la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri nell'ambito del Fondo 394.

Segnala che, ad integrazione di questa massiccia strategia di intervento, l'articolo 59 reca disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, autorizzando SACE S.p.A., limitatamente al periodo di stato di emergenza, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria. Ricorda che SACE S.p.A. è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del quale, insieme a Simest S.p.A., di cui detiene il 76 per cento, costituisce il « Polo dell'export e dell'internazionalizzazione ». Evidenzia che l'attività tipica è quella di supporto all'esportazione e, tuttavia, nell'ambito dell'intervento in esame, vengono create le condizioni affinché la società, grazie alle proprie risorse e alle competenze nel settore del commercio internazionale, possa operare a supporto delle istituzioni impegnate nell'importazione di beni necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Rileva che le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizza-

zione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali.

Nell'ambito del Titolo V, ai fini delle competenze della Commissione, segnala l'articolo 72 recante misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà. Rileva che l'articolo istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy*, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Il comma 2 dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del COVID-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede, altresì, che il MAECI e Ice-Agenzia possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che il comma 3 stabilisce che le iniziative siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, co-presieduta dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, mentre il comma 4 indica la copertura finanziaria. Segnala che nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti tre nuovi commi da 4-*bis* a 4-*quater*, i quali prevedono misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà. In particolare, il comma 4-*bis* stanziava: 1 mi-

lione per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; 4 milioni per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. Precisa che si tratta di una norma basata sulla disciplina del decreto legislativo n. 71 del 2011 che prevede anche che, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare possa chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.

A tale ultimo riguardo, segnala che il comma 4-ter autorizza, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi – nei limiti dell'importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

Sottolinea che i cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*), che fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, trattandosi di aiuti di piccola entità, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Segnala che il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ricorda che nel 2014 è stato istituito il Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti in Italia con la finalità di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale; espandere le quote italiane del commercio internazionale; valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo; sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Rileva che la dotazione del Piano straordinario è stata più volte integrata: con la legge di bilancio per il 2019 di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 e poi con la legge di bilancio per il 2020 di 44,895

milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021. Precisa che l'attuazione del Piano è confermata in capo all'ICE – Agenzia.

Segnala l'articolo 72-*quater* recante l'istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19, norma introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede l'istituzione – presso il Ministero delle Beni, delle attività culturali e del turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e valutare l'adozione delle opportune iniziative. Considerato che il comma 3 dell'articolo 72 prevede che, in sede di esame delle problematiche connesse all'emergenza, si debba dare prioritario riferimento alle misure compensative necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché alle esigenze di sostegno e agli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali, rileva l'opportunità di prevedere l'integrazione della composizione del Tavolo di confronto con rappresentanti della Farnesina o comunque prevederne espressamente la stabile partecipazione.

Tenendo conto del ruolo cruciale e dell'approccio collaborativo che Alitalia ha dimostrato alle istituzioni dello Stato nell'assicurare il rientro in Italia alle migliaia di connazionali in difficoltà nel mondo a causa del dilagare della pandemia e della conseguente rapida cancellazione di voli da parte delle altre compagnie, ritiene doveroso menzionare l'articolo 79, recante misure urgenti per il trasporto aereo, modificato nel corso dell'esame al Senato, che riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come « calamità naturale ed evento eccezionale » per il settore ai sensi del già richiamato articolo 107 del TFUE,

per cui le misure compensative per i danni subiti saranno compatibili con il mercato interno.

Sempre ai fini della strategia in materia di commercio con l'estero e attrazione degli investimenti esteri, segnala l'articolo 80 che dispone un incremento della dotazione dei « contratti di sviluppo » autorizzando la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020, aggiuntivi rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, già disposto dalla legge di bilancio per il 2020. Ricorda che i « contratti di sviluppo » sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico nel 2008 e rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Segnala che lo strumento è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Per l'impatto che la norma è destinata ad avere sulla rete diplomatico-consolare, inoltre, segnala all'articolo 81 la proroga del termine ultimo per l'indizione del *referendum* ex articolo 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Osserva che viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni – anziché 60 – dalla comunicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020. Rileva che, pertanto, il *referendum* potrà essere indetto entro il 19 settembre 2020 e dal momento che il *referendum* si deve svolgere in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione, il termine ultimo per tenere la consultazione referendaria sarebbe domenica 22 novembre 2020.

Ai fini delle competenze della III Commissione ritiene opportuno menzionare le disposizioni in tema di immigrazione in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza, di cui all'articolo

86-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. Segnala che, a tal fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza. Sottolinea che viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di prima e seconda accoglienza e di accoglienza straordinaria, anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture. Evidenzia che la disposizione prevede che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ed in generale persone in stato di necessità. Oltre all'estensione fino al 31 agosto 2020 della validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, segnala, anche in connessione con quanto già detto in relazione all'articolo 13, la disposizione che, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Segnala, infine, l'articolo 100, comma 2, sulla continuità della governance degli enti pubblici di ricerca, modificato dal Senato, che prevede la proroga al 31 luglio 2020 dei mandati dei componenti degli organi scaduti ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza. Ricorda che tra tali enti rientra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il cui consiglio di amministrazione è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'Università e della ricerca, e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli

Affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della Difesa, uno dal Ministro dello Sviluppo economico e uno dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Sempre per il prevedibile impatto della norma sul MAECI e sui carichi di lavoro dei consolati, segnala l'articolo 103 del provvedimento, sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, che dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Allo stesso modo ritiene opportuno segnalare l'articolo 104, che dispone la proroga, fino al 31 agosto 2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Alla luce di queste considerazioni, presenta la proposta di parere favorevole, già anticipata ai colleghi per via telematica (*vedi allegato*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, associandosi alle considerazioni del relatore, precisa che la norma di cui all'articolo 53, concernente misure per il credito all'esportazione nel settore croceristico, abrogata dall'articolo 2, comma 11, del « decreto liquidità », è stata tuttavia assorbita in una disposizione di portata più ampia, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del medesimo « decreto liquidità ». Chiarisce che la disposizione non ha prodotto nessun effetto né di breve né di medio termine e che la norma abrogata richiedeva ai fini dell'attuazione l'emana-zione di un decreto ministeriale, ora non più previsto.

Eugenio ZOFFILI (Lega), preannuncia il voto contrario del Gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore in coerenza con le posizioni già espresse dal proprio partito in sede di esame presso il Senato, nella convinzione che le misure del provvedimento in esame siano del tutto insufficienti per affrontare le conseguenze della

gravissima emergenza in atto. Ricorda con rammarico che i gruppi di maggioranza non ha preso con la dovuta serietà le reiterate richieste avanzate dal suo gruppo in sede di Ufficio di presidenza di audizione del Ministro Di Maio al fine di approfondire le misure che la Farnesina, negli ambiti di sua competenza, stava adottando per contrastare l'eventuale penetrazione del contagio in Italia. Nel merito, segnala le evidenti difficoltà che numerosi connazionali all'estero stanno sperimentando nel tentativo di rimpatriare, evidenziando che in sede di esame al Senato è stato respinto un emendamento del Gruppo Lega per destinare 1 milione di euro al potenziamento dell'Unità di crisi: sottolinea che nell'attuale crisi tale struttura ha evidenziato la consueta professionalità ed efficienza, scontando tuttavia una grave carenza di personale.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), preannunciando il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia, rileva che gli interventi previsti dal provvedimento in esame risultano timidi, inefficaci e inappropriati. A suo avviso, se da un lato è condivisibile l'esigenza di rilanciare il *Made in Italy*, dall'altro il Governo ha eluso il tema della rilocalizzazione delle imprese nella fase *post-emergenziale*. Segnala che, valutando l'insufficienza delle risorse stanziare dal decreto-legge, il proprio Gruppo ha proposto di attingere alle risorse non ancora erogate della cooperazione internazionale, pari a circa 500 milioni di euro. Associandosi alle osservazioni del collega Zoffili sulla professionalità dell'Unità di crisi della Farnesina e sulle difficoltà derivanti dalle carenze di organico, stigmatizza il fatto che taluni consolati non hanno prestato la necessaria assistenza ai nostri connazionali all'estero. Riguardo alle oggettive difficoltà di reperire vettori aerei, ricorda che il proprio Gruppo aveva presentato al Senato emendamenti – puntualmente respinti – per costituire una *task force* con Alitalia, utilizzando a tal fine le risorse di vari prestiti ponte.

Piero FASSINO (PD), segnalando di aver raccolto in prima persona numerose richieste di assistenza da parte di connazionali all'estero, esprime apprezzamento per l'efficienza dell'Amministrazione della Farnesina nel gestire una situazione di oggettiva emergenza osservando di non avere registrato alcuna resistenza alla collaborazione: al riguardo, ricorda che proprio in questi giorni circa ottocento italiani sono ancora in attesa di rientrare dall'Argentina, scontando la difficoltà di trovare dei vettori disponibili e non certo il carente sostegno della nostra Ambasciata *in loco*. A suo avviso, sono pertanto comprensibili le difficoltà incontrate dall'Unità di crisi, peraltro gestite con la consueta professionalità, ritenendo che anche un incremento di personale non avrebbe consentito di affrontare agilmente le decine di migliaia di richieste di contatto e soccorso pervenute in queste settimane.

Pino CABRAS (M5S) preannunciando il voto favorevole del Gruppo M5S, sottolinea che per commisurare l'efficacia del decreto-legge in esame occorre ben valutare l'impatto devastante della crisi pandemica, paragonabile a quello di una guerra. Riferisce che nell'ultimo mese negli Stati Uniti si sono registrate 22 milioni di richieste di disoccupazione, 5, 5 solo nell'ultima settimana. Per contrastare questi effetti occorrerebbe che la Banca centrale europea potesse operare, come la

Federal Reserve americana, come prestatore di ultima istanza, promuovendo massicce iniezioni di liquidità: tale competenza, tuttavia, non è prevista dal suo vigente Statuto. Pertanto, le misure del decreto-legge in esame costituiscono la migliore risposta ad una crisi destinata a incidere profondamente sulle strutture connettive di una comunità mondiale fin qui fortemente globalizzata. Quanto al tema dei connazionali che all'estero faticano a rientrare in Italia, sottolinea l'importanza di un serio rilancio della nostra compagnia di bandiera.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE ricorda che, a seguito delle modifiche approvate in sede di esame al Senato, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini all'estero, il provvedimento stanziava, rispettivamente, 1 milione di euro per l'Unità di crisi e 4 milioni di euro per potenziare la rete diplomatico-consolare. Riguardo all'attività dell'Unità di crisi e della stessa rete diplomatico-consolare, ne rimarca l'efficacia, sottolineando che finora sono stati rimpatriati ben 60 mila connazionali, i quali hanno addirittura fruito – in taluni casi – di prestiti personali da parte dei dipendenti *in loco*, a conferma delle grandi doti professionali ed umane del personale della Farnesina.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, approvato con modificazioni dal Senato;

valutate in modo positivo in particolare le norme contenute nel provvedimento concernenti un'ampia gamma di interventi strategici finalizzati al sostegno

della internazionalizzazione del Sistema Paese nell'interesse del rilancio dell'economia italiana, gravemente minacciata dall'impatto della pandemia da COVID-19;

apprezzate le disposizioni per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà, che vede impegnata tutta la rete diplomatico-consolare, il cui ruolo è cruciale in questa fase specifica anche rispetto alla strategia di sostegno alle imprese italiane operanti sui mercati esteri e per il rilancio del comparto turistico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Domenico Parisi, presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), sulle iniziative di competenza dell'ANPAL al fine di fronteggiare le conseguenze occupazionali dell'emergenza Covid-19

15

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 aprile 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Domenico Parisi, presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), sulle iniziative di competenza dell'ANPAL al fine di fronteggiare le conseguenze occupazionali dell'emergenza Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 17.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37

SEDE REFERENTE:

DL 19/2020: Recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
ERRATA CORRIGE	33

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE, indi della vicepresidente Michela ROSTAN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 18/2020: Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone

un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere prima l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (A.C. 2463) e poi quello, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 (A.C. 2447), al fine di consentire lo svolgimento di un approfondimento rispetto ad alcune proposte emendative accantonate relative a tale ultimo provvedimento.

La Commissione concorda.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) il prescritto parere sulle parti di

competenza del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), nel testo modificato dal Senato.

In premessa, fa presente che nel provvedimento in esame è confluito, tra gli altri, il decreto-legge n. 14 del 2020, recante interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, molte delle disposizioni che illustrerà nel corso della relazione erano in realtà già contenute nel decreto-legge n. 14 che, essendo stato inserito nel provvedimento in esame, è stato abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

Entrando nel merito del contenuto del decreto-legge n. 18, fa presente che vi sono disposizioni che attengono specificamente alla materia sanitaria, altre maggiormente attinenti alle politiche sociali.

Precisa che procederà illustrando gli articoli in ordine numerico, partendo quindi dall'articolo 1, che prevede un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del « fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro » della dirigenza medica e sanitaria e del « fondo condizioni di lavoro e incarichi » del personale del comparto sanità, entrambi istituiti con contratto collettivo sanitario di lavoro. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è volto ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID-19. L'incremento di cui ai commi 1 e 2 è suddiviso per ciascuna regione o provincia autonoma secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto, definiti sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario corrente rilevate per l'anno 2019. Il successivo comma 3 dispone un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), di incarichi di

lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e – secondo la modifica operata con il successivo articolo 2-bis - ad operatori socio-sanitari e a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza. Anche tale incremento è suddiviso per ciascuna regione o provincia autonoma secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto.

L'articolo 2-bis, appena richiamato, corrispondente, con alcune modifiche, all'articolo 1 del decreto-legge n. 14 del 2020, concerne sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4) ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (comma 5) sia (al comma 1, lettera b)) una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto.

Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto delle deroghe non possono avere una durata superiore a sei mesi. Il comma 5 fa anche riferimento al limite temporale costituito dal termine dello stato di emergenza che è stato fissato, dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, al 31 luglio 2020. Le deroghe sono poste al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e sono ammesse previa verifica dell'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore.

L'articolo 2 consente al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale

non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato). Le unità in esame sono destinate agli uffici periferici.

La previsione è volta esplicitamente a soddisfare la necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e di profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, derivante anche dalla diffusione del virus COVID-19.

Per le assunzioni in esame, si autorizza una spesa pari a 5.092.994 euro per il 2020, 6.790.659 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1.697.665 euro per il 2023.

L'articolo 2-ter corrisponde, con alcune modifiche, all'articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2020. Con i commi da 1 a 3 si consente, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale. Il comma 5 reca, in merito, norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica, facendo riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.

Gli incarichi in esame hanno la durata di un anno, non sono rinnovabili e sono conferiti mediante procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, svolte con forme di pubblicità semplificata. Il conferimento è ammesso in deroga, se necessario, limitatamente agli oneri relativi al 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione (o provincia autonoma) con il decreto direttoriale 10 marzo 2020, emanato ai sensi del citato decreto-legge n. 14 del 2020.

In ogni caso, il ricorso agli incarichi è subordinato alla previa verifica – da parte dei medesimi enti ed aziende del SSN – dell'impossibilità di utilizzare personale

già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del SSN.

Fa presente, poi, che il comma 5 specifica che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante lo stato di emergenza in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 4 reca una norma transitoria sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, con esclusivo riferimento alla seconda sessione dell'anno accademico 2018-2019.

L'articolo 2-quater, corrispondente all'articolo 3 del decreto-legge n. 14 del 2020, dispone che le regioni, per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 2-quinquies, corrispondente all'articolo 4 del decreto-legge n. 14 del 2020, reca alcune norme transitorie, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito temporale, i commi da 1 a 3 consentono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in

medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il SSN; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Il comma 4 consente, sempre in via transitoria, ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.

L'articolo 2-*sexies*, corrispondente all'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2020, prevede la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del SSN, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna (disciplinata dal decreto legislativo n. 502 del 1992), nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 2-*septies*, corrispondente all'articolo 6 del decreto-legge n. 14 del 2020, prevede che, per tutta la durata del periodo emergenziale, sia disapplicato il regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato. Ricordo che il predetto regime di incompatibilità è stabilito dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017).

L'articolo 3 disciplina alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19. In particolare, il comma 1 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare accordi contrattuali (ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992) per l'acquisto di ulteriori pre-

stazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa previsto per tali accordi dall'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto decreto fiscale), in presenza di alcuni presupposti: il fatto che la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute del 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio; la circostanza che dal piano sopracitato emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza nelle strutture pubbliche e in quelle private accreditate mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del decreto in esame. Qualora non sia possibile perseguire i predetti obiettivi mediante le citate forme contrattuali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie sono autorizzate (comma 2) a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 3 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in quanto ricoverato o in stato contumacia a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture.

Segnala che sul tema oggetto dell'articolo 3 è intervenuto successivamente l'articolo 32 del decreto-legge n. 23 del 2020. In proposito la relazione illustrativa che accompagna tale provvedimento specifica che la norma è finalizzata a riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge

n. 18 del 2020, la remunerazione della specifica funzione assistenziale prestata per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, parametrata ai maggiori costi sostenuti dalle menzionate strutture; ciò in quanto si tratta di strutture che, nell'attuale stato emergenziale, partecipano direttamente alla gestione della rete assistenziale e che, allo scopo hanno allestito reparti destinati all'urgenza e hanno in carico pazienti affetti da COVID-19. Questo aspetto potrà essere approfondito dalla nostra Commissione nel corso dell'esame in sede consultiva di quel provvedimento.

Ai sensi del comma 4, i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le misure di cui al comma 3, cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 (comma 5).

Il comma 6 autorizza per il 2020 una spesa di 240 milioni euro per l'attuazione dei commi 1 e 2 e di 160 milioni di euro per l'attuazione del comma 3. Tali importi sono ripartiti per ciascuna regione o provincia autonoma secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto.

L'articolo 4 consente alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19. Le aree sanitarie temporanee possono essere attivate sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza (comma 1). Ad esse non si applicano i requisiti di accreditamento (di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992) fino al termine dello stato di emergenza.

Ai sensi del comma 2, le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. Tali disposizioni si applicano anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e alle strutture accreditate ed autorizzate. All'attuazione di tali misure si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

L'articolo 4-*bis*, corrispondente all'articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 2020, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, ha impegnato le regioni e le province autonome ad istituire una Unità speciale di continuità assistenziale (USACA) ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, dettando inoltre disposizioni sulle modalità operative per l'individuazione di tali pazienti e sul *triage* dei pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso.

L'articolo 4-*ter*, corrispondente all'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2020, dà facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Si specifica, come peraltro già riportato dal DPCM 8 marzo 2020, che tali prestazioni devono essere finalizzate sia al sostegno delle attività didattiche a distanza sia alla promozione di attività ricreative individuali alternative a quelle interdette con la sospensione del servizio scolastico favorendo soprattutto le attività all'aperto, purché si svolgano senza creare assembramenti di persone. Inoltre, le regioni e le province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in

favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbidità.

L'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del presente decreto, a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Ciò al fine di assicurare la produzione e la fornitura dei predetti dispositivi, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19 (comma 1). I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e socio-sanitari (comma 5). Il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.-Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura. Per le finalità di cui all'articolo in esame, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura (comma 6).

L'articolo 5-*bis*, corrispondente con alcune modifiche all'articolo 34 del decreto-legge n. 9 del 2020, reca norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi. Il comma 1 prevede che il Dipartimento della protezione civile, i « soggetti attuatori », individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario, siano autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* (« goccioline ») e trasmissione aerea, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati

dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 2 consente, fino al termine dello stato di emergenza, l'impiego di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa vigente, previa valutazione dell'efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020.

Il comma 3, fino al termine dello stato di emergenza, consente, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE.

L'articolo 5-*ter*, corrispondente all'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2020, al comma 1, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che definisca le modalità per rendere disponibile sul territorio nazionale, tramite strutture sanitarie appositamente individuate dalle regioni o, in via sperimentale fino al 2022, tramite la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia.

Il comma 2 stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale e in ragione dell'emergenza COVID-19, il Ministro della salute ha facoltà di provvedere con ordinanza di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 833 del 1978.

L'articolo 5-*quater*, corrispondente all'articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2020, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire un conto corrente bancario per l'acquisto di dispositivi di

protezione individuale e di dispositivi medici, relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai contratti di acquisto in oggetto e ad ogni altro atto negoziale, posto in essere dal medesimo Dipartimento o dai « soggetti attuatori » per far fronte all'emergenza summenzionata, non si applica la disciplina sul controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, previsto dalle disposizioni sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. I medesimi atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. La responsabilità contabile e amministrativa relativa agli stessi viene limitata ai casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Si prevede infine che tali atti, non appena posti in essere, siano immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori.

L'articolo 5-*quinquies*, corrispondente all'articolo 12 del decreto-legge n. 14 del 2020, reca alcune norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori. L'intervento è volto all'incremento della dotazione dei predetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva, incremento necessario per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19. Il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del « soggetto attuatore » CONSIP S.p.A., è autorizzato all'acquisto summenzionato e ai pagamenti anticipati dell'intera fornitura anche in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici. A tal fine è autorizzata una spesa pari a 185 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 5-*sexies*, corrispondente all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2020, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione

intramuraria. Si prevede, inoltre, che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione dei riposi, delle pause, ferie, turni notturni), purché venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo-quadro nazionale.

Sul punto, fa presente che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell'economia, del lavoro, dello sviluppo economico e della salute, il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. L'accordo ha l'obiettivo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni formulate – su suggerimento del Comitato tecnico-scientifico – dal Ministero della salute sulla gestione del rischio COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Il 24 marzo 2020 è stato firmato un *addendum* al Protocollo dedicato alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socio sanitari e socio assistenziali in ordine all'emergenza da COVID-19. Nel documento si chiede di assicurare al personale sanitario la fornitura di dispositivi di protezione individuale nella quantità adeguata e test per la diagnosi del Covid-19 in via prioritaria. Il protocollo stabilisce anche di definire percorsi di sorveglianza omogenei su tutto il territorio nazionale a cui devono essere sottoposti i lavoratori, in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi.

Gli articoli da 7 a 9 recano disposizioni in materia di sanità militare. In particolare, l'articolo 9 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza,

inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

L'articolo 10 consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.

Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, l'articolo 11 incrementa di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale.

L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del SSN, nonché le aziende sanitarie ospedaliere, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza, possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo, il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

L'articolo 13 è diretto a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea. Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epi-

demiologica. Nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato il comma 1-bis, che consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Nei confronti degli operatori sanitari, degli operatori dei servizi pubblici essenziali e dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, l'articolo 14, secondo la riformulazione introdotta al Senato, prevede la non applicazione della misura della quarantena precauzionale prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 19 del 2020, anche nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

Per far fronte alla situazione epidemiologica da COVID-19, limitatamente al periodo dell'emergenza, l'articolo 15 consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni. Più in dettaglio, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che le immettono in commercio, avvalendosi della deroga prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità (ISS) un'autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre tre giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche

alle norme vigenti. La stessa procedura è richiesta per i DPI; in questo caso l'ente di validazione è l'INAIL.

Qualora all'esito della valutazione effettuata dall'ISS per le mascherine chirurgiche e dall'INAIL per i DPI, i prodotti risultino non conformi, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

L'articolo 16, fino al termine dello stato di emergenza, include le mascherine chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Mediante il richiamo del comma 3 del precedente articolo 5-*bis*, si consente il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. Si consente, inoltre, l'impiego, da parte delle persone presenti sull'intero territorio nazionale, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

L'articolo 17, recante disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di liquidità delle imprese, assegnato, in sede referente, alle Commissioni VI e X della Camera. Tale articolo ha introdotto nuove disposizioni su tale materia che potremo trattare diffusamente nel momento in cui la nostra Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere di competenza su tale ultimo decreto.

L'articolo 17-*bis*, che riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020, contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria in atto, stabilendo regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti

autorizzati ed informativa. L'articolo amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, incluse categorie di dati cui appartengono anche quelli relativi alla salute.

L'articolo 17-*ter*, al comma 1, stabilisce che le disposizioni sul potenziamento del SSN si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Il comma 2 è diretto a precisare l'estensione di alcune disposizioni del presente decreto, relative a regimi più favorevoli per gli incentivi e per l'assunzione del personale medico e sanitario, anche alle aziende ospedaliere universitarie nelle tipologie previste dalla normativa vigente, ossia derivanti da policlinici universitari (aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN) o derivanti da presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza di Università (aziende ospedaliere integrate con Università), presenti nelle regioni a statuto speciale e province autonome.

L'articolo 17-*quater*, corrispondente all'articolo 12 del decreto-legge n. 9 del 2020, proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data.

L'articolo 18 dispone un incremento di 1.410 milioni di euro del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'incremento servirà, in particolare, per finanziare gli interventi contemplati dagli articoli: 1, commi 1 e 3 (remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario); 2-*bis*, commi 1, lettera *a*), e 5 (reclutamento di medici in formazione specialistica); 2-*ter* (reclutamento di personale medico e sa-

nitario); 2-*sexies* (incremento del monte ore della specialistica); 3, commi 1-3 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale); 4-*bis* (istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale).

Il comma 2 dispone per l'anno 2020 il differimento dei termini per le verifiche previste per i piani di rientro regionali volti a garantire l'equilibrio economico del SSN, relativi all'anno 2019, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall'emergenza da COVID-19.

Inoltre, il comma 3 dispone, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse allo stato di emergenza da Covid-19, l'incremento di 1.650 milioni, per l'anno 2020, del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44, del decreto legislativo n. 2 del 2018 (cosiddetto Codice della Protezione civile).

L'articolo 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale. La finalità di questo articolo aggiuntivo è di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime, anche durante l'attuale periodo di emergenza a causa della diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento della stessa.

L'articolo 22-*bis* istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19. Segnalo sin da ora che la formulazione di questo articolo presenta aspetti problematici in quanto le definizioni adottate ne escludono l'applicazione dei confronti di numerose catego-

rie del personale sanitario pur impegnate nella difficile opera di contrasto al COVID-19.

Gli articoli 23 e 25 recano disposizioni che, pur riguardando direttamente la competenza di un'altra Commissione (Lavoro) ma presentano profili di indubbio interesse anche per la Commissione Affari sociali. Tali disposizioni, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. Ai lavoratori dipendenti privati e agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, in alternativa alla fruizione del congedo speciale, è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 l'importo massimo del *bonus* è elevato, alle medesime condizioni, a mille euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica. Segnala che anche in questo caso la formulazione della disposizione esclude importanti categorie di lavoratori che operano nel settore sanitario.

L'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribu-

zione figurativa. Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità (comma 2).

L'articolo 26 reca norme sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori per il periodo trascorso in quarantena, o in quarantena precauzionale o in permanenza domiciliare fiduciaria, sulla certificazione relativa a tali periodi, nonché sul trattamento dei lavoratori per alcune ipotesi di assenza dal servizio per motivi di salute.

In particolare, il comma 2 dispone che, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori, pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge, n. 104 del 1992 o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie – o, secondo il riferimento aggiunto dal Senato, dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente – sia equiparato al ricovero ospedaliero.

Tale certificazione è rilasciata dai competenti organi medico-legali. Il testo approvato dal Senato specifica altresì che il periodo di assenza dal servizio viene prescritto sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

L'articolo 35 rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle di-

sposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Ai sensi del comma 3, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 anche il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale.

L'articolo 35-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca una disposizione derogatoria rispetto a previsione dell'articolo 39, comma 2, del Codice della protezione civile, relativa al personale volontario impegnato nelle attività di protezione civile nell'emergenza dettata dal COVID-19. Con tale norma si eleva da 60 a 180 il limite di giorni continuativi per i quali è possibile l'utilizzo dei volontari, garantendo loro il mantenimento del posto di lavoro, il relativo trattamento economico e previdenziale e la copertura assicurativa.

L'articolo 39 reca disposizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave. Nel corso dell'esame al Senato è stata inserita la disposizione secondo cui quanto previsto dall'articolo in esame si applica anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (comma 2-*bis*).

Fa presente che viene, inoltre, previsto un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (comma 2).

L'articolo 40, al comma 1-*ter*, prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento e per un pe-

riodo di due mesi, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possano impiegare le risorse della « quota servizi » del Fondo povertà destinate ai servizi e agli interventi, al momento non erogati, connessi al Reddito di cittadinanza, per i bisogni assistenziali di carattere sociale e socio-assistenziale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In relazione alla situazione emergenziale e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, l'articolo 47 sospende l'attività dei Centri semiresidenziali per persone con disabilità a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, a prescindere da come i Centri siano denominati dalle normative regionali. Su decisione delle ASL e d'accordo con i gestori nei Centri diurni possono essere attivati interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, sempreché si possa garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

L'articolo 48 dispone che nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dell'attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani, le pubbliche amministrazioni garantiscono, avvalendosi di gestori privati che operano in concessione, convenzione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove venivano precedentemente fornite (nel rispetto delle direttive sanitarie e senza creare aggregazioni). Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-proiezioni con gli enti gestori privati.

L'articolo 71-*bis*, novellando la legge n. 16 del 2016 (cosiddetta « legge antisprechi »), estende ai prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, ai giocattoli, ai materiali per l'edilizia e agli elettrodomestici, oltre che ai personal computer, *tablet*, e dispositivi per la lettura in formato elettronico, le agevolazioni fiscali – ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – per cessioni gratuite di prodotti

non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

L'articolo 90-*bis*, corrispondente all'articolo 30 del decreto-legge n. 9 del 2020, dispone, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore a ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico). Ricordo che la Carta della famiglia è stata istituita dal comma 391 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al fine di sostenere le famiglie numerose. Agli oneri, stimati in 500 mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 102 recano una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Il comma 5 modifica, con esclusivo riferimento alla seconda sessione dell'anno accademico 2018-2019, le modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Si definiscono le modalità in termini sostanzialmente identici a quelli previsti, per la medesima sessione, per le classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche dall'articolo 2-*ter* del provvedimento in esame, precedentemente illustrato.

Il comma 6 reca norme transitorie sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova.

Per ragioni di economia procedurale, propone di illustrare fin da ora la proposta di parere che ha predisposto, ferma restando la possibilità di eventuali correzioni o integrazioni alla luce degli elementi che potranno emergere nel corso della discussione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci obiezioni, invita la relatrice a procedere nella maniera da lei suggerita e ad illustrare, quindi, la sua proposta di parere.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere che ha predisposto, favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Rosa MENGA (M5S) segnala preliminarmente che intende porre all'attenzione della Commissione un aspetto di dettaglio legato a una non corretta formulazione del testo in esame, che pone però implicazioni rilevanti per i medici che attualmente seguono il percorso formativo in medicina generale. Osserva che l'articolo 2-*quinquies*, relativo al reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al comma 2, in relazione al recupero delle attività necessarie raggiungimento di obiettivi formativi, affida tale compito alle università quando invece il percorso formativo di tali figure è curato dalle regioni, attraverso gli Ordini provinciali dei medici. Ritiene, pertanto, doveroso sanare tale incongruenza, evidenziando inoltre che attualmente vi sono comportamenti diffusi a livello territoriale, in quanto in alcune province le attività formative sono sospese mentre in

altre i giovani medici sono utilizzati prevalentemente in attività di *triage* telefonico. Propone, quindi, di inserire nel parere un'osservazione relativa a tale tematica, al fine di assicurare garanzie circa il rispetto dei tempi di formazione dei medici di medicina generale.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel ringraziare la relatrice per lo sforzo compiuto al fine di dare un quadro ampio delle numerose norme del provvedimento che interessano da vicino la Commissione affari sociali, dichiara di ritenere condivisibili molte delle osservazioni inserite nel parere proposto, al fine di migliorare il testo. Pone in particolare rilievo quella relativa al sostegno psicologico in favore degli operatori socio-sanitari, osservando che l'impatto dell'epidemia su tali soggetti sarà inevitabilmente acuito con il protrarsi della situazione di emergenza. Rileva, tuttavia, che non sono stati presi in considerazione alcuni ulteriori punti critici del provvedimento in esame, a partire dal contenuto degli articoli 47 e 48, che non offrono sufficienti garanzie rispetto alla reale adozione di misure di assistenza a sostegno delle persone in condizione di fragilità. Analoga considerazione può essere fatta anche in relazione all'articolo 4-*ter* relativo all'assistenza ad alunni e a persone con disabilità. Pone in evidenza il fatto che l'unica attenzione rivolta al Terzo settore è rappresentata dalla norma relativa al regime delle incompatibilità. Nel richiamare il ruolo determinante svolto da tale settore nell'ambito dell'emergenza, con spirito solidaristico, spesso in condizioni difficili e con carenza di mezzi di protezione, ritiene doverosa l'adozione di provvedimenti di sostegno, a partire dall'anticipazione del versamento dei contributi relativi all'anno 2018 per quanto riguarda il 5 per mille. Giudica, inoltre, necessario prestare maggiore attenzione, oltre che agli ospedali, alle altre strutture del sistema socio-sanitario, a partire dai servizi per le dipendenze e per la salute mentale, che nell'emergenza vivono una situazione di ulteriore difficoltà rispetto alle condizioni ordinarie, già tut-

t'altro che semplici. In conclusione, auspica che vi sia una apertura alle proposte volte a rafforzare e migliorare il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel ringraziare la relatrice per il lavoro puntuale da lei svolto, segnala che finora le proposte migliorative avanzate dal suo gruppo sul provvedimento in esame, presso l'altro ramo del Parlamento, non hanno ottenuto alcun esito.

Preannuncia, pertanto, la ripresentazione di numerosi emendamenti, a partire da quelli relativi alla presa in carico da parte del Governo rispetto alle procedure da seguire nelle strutture residenziali per anziani, attraverso l'adozione di specifiche linee guida. Ribadisce la necessità di potenziare gli strumenti di risposta all'emergenza sanitaria in corso, sia in ambito sanitario che per quanto riguarda le politiche di assistenza. Segnala, in particolare, il compito gravoso che spetta agli amministratori locali, con gravi conseguenze anche dal punto di vista del bilancio, connesso alle misure di isolamento, richiamando in particolare la problematica delle persone senza fissa dimora. Ribadisce che spetta al Governo, che ha dichiarato lo stato di emergenza e attivato la Protezione civile, il compito di dare le linee di indirizzo per affrontare il difficile contesto sanitario e la futura ripartenza. Tra le misure da adottare, occorre a suo avviso prevedere un potenziamento del Fondo per la non autosufficienza, essendosi ampliata la platea dei destinatari. Sulla base di tali premesse, preannuncia un voto contrario da parte del gruppo della Lega, con l'auspicio che nel corso dell'esame del provvedimento si aprano degli spazi per poter contribuire a migliorare il contenuto.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime i suoi complimenti alla relatrice per il lavoro svolto, valutando in maniera particolarmente favorevole l'osservazione di cui alla lettera f) inserita nel parere, in quanto ritiene che basare l'accertamento

della condizione di disabilità sul presupposto dell'esenzione dal pagamento del *ticket* rappresenti un importante fattore di sburocratizzazione. In relazione all'osservazione di cui alla lettera i), invita a valutare l'ipotesi di considerare reti di laboratori di microbiologia di livello interregionale e ricorda che è in atto un processo di conversione anche di laboratori che finora operavano in altri ambiti. Preannuncia la presentazione di proposte emendative per assicurare a tutti coloro che ne hanno bisogno sostegno psicologico, invitando anche ad integrare quanto previsto dall'osservazione di cui alla lettera j) del parere. Pone, quindi, in rilievo il lavoro svolto al Senato per quanto riguarda la telemedicina, richiamando in proposito la possibilità di fornire supporto psicologico a distanza.

Segnala che una direttiva della Presidenza del Consiglio del 2006 ha istituito, in relazione ai bisogni psico-sociali che emergono a seguito di emergenze nazionali, l'*équipe* psicosociale per le emergenze (EPE), strumento che purtroppo ha trovato un'attuazione estremamente limitata. In relazione alla previsione dei *bonus baby-sitting*, segnala che sarebbe stato opportuno prevedere misure analoghe anche per i *caregiver* di sostegno. Per quanto concerne le linee guida relative alle misure da adottare nelle strutture residenziali per anziani, ribadisce che esse sono pienamente operative, in molti casi attraverso un adattamento di quelle previste per gli ospedali, e oggetto di continuo aggiornamento.

Roberto NOVELLI (FI) ringrazia la relatrice per la puntuale ricostruzione delle norme contenute nel provvedimento in esame, che costituiscono una risposta, in alcuni casi completa, in altri solo parziale, a problematiche emerse nel corso della emergenza sanitaria, anche a causa di una sottovalutazione del fenomeno che si era chiamati ad affrontare. Ricorda, in proposito, di avere fatto presente al Ministro Speranza, nel corso dell'informativa svolta da quest'ultimo alla Camera dei deputati lo scorso 30 gennaio, che il *report* del

Global health security (GHS) 2019 segnalava le gravi criticità che avrebbe potuto incontrare l'Italia nell'eventualità della diffusione di una pandemia sul proprio territorio, evidenziate da una collocazione ai livelli inferiori nelle graduatorie che operano un confronto a livello internazionale in tale ambito. Purtroppo, questo allarme non è stato preso in sufficiente considerazione, e si è registrato un numero considerevole di decessi, anche a causa delle carenze organizzative e della mancanza di dispositivi di protezione. Per quanto riguarda il presente, pone in rilievo la difficile condizione che vivono le famiglie, in particolare quelle con figli, che appaiono meritevoli di maggiori interventi di sostegno. Richiama, in proposito, le problematiche relative, oltre che alla chiusura delle scuole, alle incertezze riguardanti l'apertura dei centri estivi e all'effettuazione del tempo pieno nel prossimo anno scolastico, osservando che tutto ciò potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle opportunità lavorative dei genitori. Per quanto riguarda la teledidattica, segnala le difficoltà ulteriori cui vanno incontro le famiglie numerose, concernenti la possibilità di seguire gli studenti o di dotarli di strumenti informatici adeguati. Pone, inoltre, in evidenza l'approccio frammentato a livello regionale e le risposte tardive e lacunose fornite dal Governo per quanto riguarda i testi relativi al COVID-19. Osserva, altresì, che occorre assicurare certezze alle aziende che hanno effettuato una riconversione al fine di produrre dispositivi di protezione.

Preannuncia, pertanto, il voto non favorevole del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in oggetto, ricordando che le proposte migliorative presentate dal medesimo gruppo al Senato sono state quasi completamente rigettate e auspicando che alla Camera dei deputati vi possa essere un diverso atteggiamento.

Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala ai deputati dell'opposizione intervenuti che anche la gran parte delle proposte presentate delle forze di maggioranza al

Senato non ha ricevuto un parere favorevole.

Marcello GEMMATO (FDI) nel ricordare che la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha fin dall'inizio dell'emergenza manifestato disponibilità a fornire un apporto definito patriottico al Governo nella individuazione delle misure da adottare, manifesta apprezzamento per le osservazioni contenute nel parere proposto dalla relatrice, che in alcuni casi richiamano temi cari al suo gruppo. Nel ricordare l'atteggiamento di chiusura rispetto a proposte migliorative, nel corso dell'esame al Senato, rileva come l'osservazione relativa al supporto psicologico e quella sulle vaccinazioni corrispondano a richieste avanzate dal suo gruppo. Per quanto riguarda, in particolare quest'ultimo tema, segnala che la presenza, nei mesi scorsi, di molte persone affette da semplici forme influenzali ha probabilmente determinato un utilizzo poco efficace dei tamponi, portando a trascurare pazienti che invece erano realmente affetti dal COVID-19. Richiama in proposito anche i numerosi decessi che hanno interessato la categoria dei farmacisti che, specie nelle zone rurali, costituiscono l'unico presidio sanitario presente sul territorio.

Segnala che rimangono inevase le risposte ad alcuni temi, quali l'imbutto formativo determinato dal numero limitato di borse di specializzazione, un'eccessiva differenziazione a livello regionale delle politiche sanitarie, una scarsa chiarezza in relazione ai requisiti dei dispositivi di protezione individuale, con conseguente rischio di inefficacia. Nel ribadire che la disponibilità dimostrata dal gruppo Fratelli d'Italia è stata accolta sinora con indifferenza, esprime l'auspicio che nel corso dell'esame alla Camera del provvedimento in discussione possa registrarsi un diverso atteggiamento.

Guido DE MARTINI (LEGA), intervenendo a titolo personale, anche sulla base della propria condizione di medico impegnato nell'attività di coordinamento nella regione Sardegna in relazione all'emergenza

genza sanitaria in atto, invita a non trascurare il tema delle notevoli limitazioni alle libertà personali, pur giustificate da fondate preoccupazioni. Ritiene che la politica debba assumersi la responsabilità di decidere senza farsi condizionare dall'opinione dei virologi, che peraltro hanno spesso posizioni assai differenti tra loro. Nell'osservare che l'attendibilità dei *test* deve essere attentamente verificata, ritiene che si debba resistere alla tentazione di consentire la circolazione solo ai soggetti che ottengono determinate risposte da tali *test*.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta per poter integrare la proposta di parere con gli elementi emersi nel corso del dibattito svolto.

Rispetto ad alcune delle questioni poste ritiene che, per onestà intellettuale, non si possa non riconoscere che il provvedimento in esame trova copertura nei 25 miliardi di euro di deficit aggiuntivo deliberati dal Parlamento nell'approvazione, all'unanimità, della relazione sullo scostamento, e che, pertanto, l'introduzione di ulteriori misure onerose, pur se opportune o necessarie, non può avvenire con il presente decreto-legge, ma necessita di ulteriori interventi normativi. Per quanto riguarda le richieste di indicazioni vincolanti per le autonomie territoriali, ribadisce che non è possibile superare i limiti posti dall'attuale ordinamento costituzionale, osservando che, per l'opportuna integrazione delle risorse a disposizione degli enti locali per le politiche sociali, è possibile introdurre nel parere solo un auspicio, inserito nelle premesse, affinché venga data attuazione attraverso successivi interventi legislativi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta per consentire alla relatrice, deputata Carnevali, di integrare la proposta di parere da lei predisposta.

La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.45.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra una nuova proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Precisa di avere integrato le premesse con un richiamo alla necessità, attraverso successivi provvedimenti, di integrare il finanziamento agli enti locali al fine di garantire gli interventi necessari per i minori e per le persone con disabilità, non autosufficienti o senza fissa dimora, e per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali, recependo in tal senso le sollecitazioni provenienti dalle colleghe Locatelli e Bellucci. Per quanto riguarda i rilievi puntuali che sono stati formulati nel corso della discussione, segnala che: è stata inserita un'osservazione, che nel nuovo testo assume la lettera *a*), relativa alla problematica relativa al percorso formativo dei medici di medicina generale, segnalata dalla collega Menga; è stata integrata l'osservazione sulle reti di laboratori di microbiologia, di cui alla lettera *i*), per prevedere la costituzione di reti interregionali, come proposto dal collega Baroni; è stata integrata l'osservazione sul sostegno psicologico, di cui alla lettera *j*), specificando che esso deve essere rivolto anche alle persone con fragilità, come proposto dai colleghi Baroni e Bellucci; è stata integrata l'osservazione relativa alle campagne vaccinali, di cui alla lettera *k*), prevedendo che esse siano rivolte anche agli operatori sanitari e socio-sanitari; è stata inserita una nuova osservazione, di cui alla lettera *l*), relativa all'anticipazione delle risorse derivanti dal cinque per mille per gli enti del Terzo settore, come proposto dalla collega Bellucci.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 19/2020: Recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2447 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente* e relatrice, avverte che l'odierna seduta in sede referente sarà trasmessa via *web* nel formato e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

È stato, altresì, richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2447, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la Commissione ha esaminato tutte le proposte emendative presentate e che sono stati accantonati gli emendamenti Miceli 4.14 e Macina 4.3.

Dopo aver avvertito che l'emendamento Macina 4.3 è stato ritirato, esprime parere favorevole sull'emendamento Miceli 4.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Miceli 4.14 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sull'emendamento Miceli 4.14, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Miceli 4.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, comunica di aver predisposto gli emendamenti 1.50 e 5.1, volti, rispettivamente, a recepire la prima delle osservazioni contenute nel parere della I Commissione (Affari costituzionali) e la condizione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione (Bilancio). Precisa, altresì, che la condizione del parere della II Commissione (Giustizia) così come le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle altre Commissioni da lei ritenute condivisibili sono state di fatto assorbite attraverso l'approvazione di proposte emendative.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.50 e 5.1 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.50 e 5.1 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, propone, quindi, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le seguenti correzioni di forma, riferite agli articoli del decreto-legge, al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « del 31 gennaio 2020, » sono inserite le seguenti: « pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, »;

al comma 2:

alla lettera *b*), le parole: « aree gioco » sono sostituite dalle seguenti: « aree da gioco »;

alla lettera *d*), la parola: « rientrano » è sostituita dalle seguenti: « entrano nel territorio nazionale » e dopo le parole: « da aree » è soppressa la virgola;

alla lettera *i*), dopo la parola: « concerto » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera *m*), le parole: « centri termali, sportivi » sono sostituite dalle seguenti: « centri termali, centri sportivi »;

alla lettera *o*), la parola: « affidare » è sostituita dalla seguente: « demandare »;

alla lettera *p*), dopo la parola: « artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « i corsi professionali e le attività formative svolte » sono sostituite dalle seguenti: « dei corsi professionali e delle attività formative svolti », dopo le parole: « territoriali e locali » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera *bb*), le parole: « dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso » sono sostituite dalle seguenti: « dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso »;

al comma 3, dopo le parole: « del prefetto » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « Comitato tecnico scientifico » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato tecnico-scientifico » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020 »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « per come » sono sostituite dalle seguenti: « , pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come »;

al terzo periodo, dopo le parole: « Le altre misure » è soppressa la virgola.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma della relatrice.

Delibera, quindi, di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 348 del 15 aprile 2020, a pagina 301, seconda colonna, terza riga, sostituire le parole « tipo evento di » con « tipo di ».

ALLEGATO 1

C. 2463 Governo, approvato dal Senato: DL 18/2020: Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

evidenziate le numerose misure concernenti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, anche a seguito della trasposizione, nel provvedimento in oggetto, delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 14 del 2020, che viene conseguentemente abrogato;

espresso, in generale, apprezzamento per tali misure, volte a porre il sistema sanitario nelle migliori condizioni per affrontare adeguatamente l'emergenza COVID-19, sia in termini strutturali che organizzativi e di personale;

evidenziate, tra le altre, le disposizioni concernenti l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, la possibilità di assumere specializzandi, l'incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, gli incentivi per la produzione di dispositivi medici, le semplificazioni per l'acquisto di mascherine e dispositivi, l'istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sani-

tari vittime del COVID-19; l'incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale per il 2020 e di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali, sempre per il 2020;

espressa condivisione per le misure di carattere sociale, introdotte al fine di sostenere le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, che subiscono le maggiori ripercussioni a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;

rilevate, in quest'ambito, le misure volte a dare assistenza agli alunni con disabilità e ad erogare prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, oltre all'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza a familiari disabili, ai *bonus* per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e alle risorse impegnate per le case rifugio pubbliche e private, al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime, anche durante l'attuale periodo di emergenza;

considerata l'opportunità di apportare al testo del provvedimento in oggetto alcune modifiche e integrazioni quali: all'articolo 14, includere gli operatori socio-sanitari, al momento esclusi dal novero dei soggetti nei confronti dei quali non si

applica la misura della sorveglianza sanitaria; all'articolo 22-bis, inserire le professioni sanitarie, che risultano escluse dal Fondo ivi previsto nonostante tra i soggetti deceduti vi siano educatori professionali, tecnici di radiologia, di laboratorio e fisioterapisti; all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, al fine di evitare ingiustificate esclusioni di talune categorie in relazione al beneficio del *bonus baby-sitting*; all'articolo 26, comma 2, estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal lavoro viene equiparata a ricovero ospedaliero; al medesimo comma dell'articolo 26, semplificare la procedura delineata per l'accertamento della condizione di disabilità, che potrebbe essere invece comprovata sulla base dell'esenzione dal pagamento del *ticket*; all'articolo 48, disporre una proroga di ulteriori tre mesi dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili (quali i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio); sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, derivante dall'emergenza COVID-19; inserire, inoltre, una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza

infettivologica; introdurre, altresì, una disposizione volta ad assicurare sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato nell'emergenza epidemiologica in atto; inserire, infine, disposizioni finalizzate a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 14, inserire gli operatori socio-sanitari tra le categorie alle quali non si applica la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

b) all'articolo 22-bis, inserire le restanti professioni sanitarie, oltre ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, tra i destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19;

c) all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie (artt. 4 e da 6 a 9) e socio-sanitarie (articolo 5), in relazione alla possibilità di fruire del *bonus baby-sitting*

d) all'articolo 26, comma 2, estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal servizio viene equiparata a ricovero ospedaliero;

e) sempre all'articolo 26, comma 2, prevedere che la condizione di disabilità sia accertata sulla base dell'esenzione dal pagamento del *ticket*, al fine di semplificare la procedura ivi delineata ai fini dell'accertamento di tale condizione;

f) all'articolo 48, disporre una proroga di ulteriori tre mesi dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo, in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili;

g) sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, derivante dall'emergenza COVID-19;

h) introdurre una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di co-

stituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;

i) introdurre, altresì, una disposizione che preveda misure volte ad assicurare adeguato sostegno psicologico al personale socio-sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto;

j) introdurre, infine, una disposizione finalizzata a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus.

ALLEGATO 2

DL 18/2020: Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pro-ruga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;

evidenziate le numerose misure concernenti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, anche a seguito della trasposizione, nel provvedimento in oggetto, delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 14 del 2020, che viene conseguentemente abrogato;

espresso, in generale, apprezzamento per tali misure, volte a porre il sistema sanitario nelle migliori condizioni per affrontare adeguatamente l'emergenza COVID-19, sia in termini strutturali che organizzativi e di personale;

evidenziate, tra le altre, le disposizioni concernenti l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, la possibilità di assumere specializzandi, l'incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, gli incentivi per la produzione di dispositivi medici, le semplificazioni per l'acquisto di mascherine e dispositivi, l'istituzione del

Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; l'incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale per il 2020 e di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali, sempre per il 2020;

espressa condivisione per le misure di carattere sociale, introdotte al fine di sostenere le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, che subiscono le maggiori ripercussioni a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;

rilevate, in quest'ambito, le misure volte a dare assistenza agli alunni con disabilità e ad erogare prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, oltre all'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza a familiari disabili, ai *bonus* per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e alle risorse impegnate per le case rifugio pubbliche e private, al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime, anche durante l'attuale periodo di emergenza;

auspicato che nei prossimi provvedimenti che saranno adottati in relazione all'emergenza COVID-19 siano rafforzate le misure di finanziamento per gli enti

locali atti a garantire tutti gli interventi necessari in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti, dei minori e delle persone senza fissa dimora e dei servizi socio-assistenziali;

considerata l'opportunità di apportare al testo del provvedimento in oggetto alcune modifiche e integrazioni quali: all'articolo 2-*quinquies*, comma 2, introdurre un riferimento alle regioni e agli altri enti preposti quali soggetti incaricati della formazione dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale; all'articolo 14, includere gli operatori socio-sanitari, al momento esclusi dal novero dei soggetti nei confronti dei quali non si applica la misura della sorveglianza sanitaria; all'articolo 22-*bis*, inserire le professioni sanitarie, che risultano escluse dal Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, al fine di evitare ingiustificate esclusioni di talune categorie in relazione al beneficio del *bonus baby-sitting*; all'articolo 26, comma 2, estendere la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal lavoro viene equiparata a ricovero ospedaliero; al medesimo comma dell'articolo 26, semplificare la procedura delineata per l'accertamento della condizione di disabilità, che potrebbe, ad esempio, essere comprovata sulla base dell'esenzione dal pagamento del *ticket*; all'articolo 48, disporre una proroga di ulteriori tre mesi dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili (quali i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio); sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione

dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, causata dall'emergenza COVID-19; inserire, inoltre, una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni pre-stazionali generati dall'emergenza infettivologica; introdurre, altresì, una disposizione volta ad assicurare sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato nell'emergenza epidemiologica in atto e alle persone in condizione di fragilità; inserire disposizioni finalizzate a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad operatori sanitari e socio-sanitari, anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus; prevedere l'anticipazione dell'erogazione del 5 per mille relativo all'anno 2018 in favore degli enti del Terzo settore, entro l'estate 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 2-*quinquies*, comma 2, ultimo capoverso, esplicitare il riferimento, oltre che alle università, alle regioni e agli altri enti preposti, quali soggetti incaricati della formazione dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale;

b) all'articolo 14, inserire gli operatori socio-sanitari tra le categorie alle

quali non si applica la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

c) all'articolo 22-*bis*, inserire le restanti professioni sanitarie, oltre ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, tra i destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19;

d) all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie (artt. 4 e da 6 a 9) e socio-sanitarie (articolo 5), in relazione alla possibilità di fruire del *bonus babysitting*;

e) all'articolo 26, comma 2, estendere, oltre il 30 aprile 2020, la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal servizio viene equiparata a ricovero ospedaliero;

f) sempre all'articolo 26, comma 2, prevedere che la condizione di disabilità sia accertata attraverso procedure semplificate quale, ad esempio, l'accertamento basato sul presupposto dell'esenzione dal pagamento del *ticket* o del riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) all'articolo 48, disporre una proroga dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo, in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenzia-

h) sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non si tiene conto delle assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, derivante dall'emergenza COVID-19;

i) introdurre una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti interregionali dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;

j) introdurre, altresì, una disposizione che preveda misure volte ad assicurare adeguato sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, nonché alle persone con fragilità, anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006;

k) introdurre, inoltre, una disposizione finalizzata a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad operatori sanitari e socio-sanitari, anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus;

l) introdurre, infine, una norma volta ad anticipare l'erogazione del 5 per mille relativo all'anno 2018 in favore degli enti del Terzo settore, entro l'estate 2020.

ALLEGATO 3

DL 19/2020: Recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: misura della quarantena aggiungere le seguenti: applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale.

1. 50. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202,

commi 1, 2 e 2.1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. 14. *(Nuova formulazione).* Miceli, Bazzoli.

ART. 5.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 1. La Relatrice.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	41
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere della Relatrice approvato dalla Commissione</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 aprile 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 9.05.

Sull'ordine dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, desidera richiamare l'attenzione sulle indicazioni operative funzionali a favorire la migliore organizzazione dei lavori delle Commissioni, nel rispetto delle misure precauzionali necessarie a scongiurare il rischio di contagio alle sedi della Camera. Avverte che tali indicazioni sono state ribadite dal Presidente Fico nella lettera trasmessa ai presidenti di Commissione il 14 aprile scorso, che è stata inviata a tutti i colleghi, di cui richiama puntualmente i contenuti.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'attivazione dell'impianto.

Chiara GAGNARLI, *relatrice*, nel rinviare, ai fini di una disamina più dettagliata delle misure contenute nel provvedimento, al dossier predisposto dagli uffici, avverte che si soffermerà sinteticamente sui profili di stretta competenza della Commissione XIII.

In particolare, il decreto-legge in esame prevede:

la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (articolo 22);

un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28);

un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30);

la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (articolo 32);

l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, tra i quali agronomi, agrotecnici e periti agrari, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44);

l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di

una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72);

l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, comma 1, 1-bis e 1-ter);

la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportate due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (articolo 78, commi 1-*quater*, 1-*quinqües* e 1-*sexies*, comma 2-*undecies* e 3-*quinqües*);

l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività d'arresto temporaneo dell'attività di pesca (articolo 78, comma 2);

la configurazione come pratica commerciale sleale vietata della subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (articolo 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*);

l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-*quinquies*);

l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3);

la validità annuale della visita medica, consentendo al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (articolo 78, commi 2-*sexies* e 2-*decies*);

la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (articolo 78, commi 2-*duodecies* e 2-*quaterdecies*);

la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies*);

l'incremento di 50 milioni per l'anno 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3);

l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF – Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (articolo 78, comma 3-*bis*);

l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio

territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (articolo 78, comma 3-*ter*);

la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (articolo 78, comma 3-*quater*);

la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (articolo 78, commi 3-*sexies* e 3-*septies*);

la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (articolo 78, comma 3-*octies*);

la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (articolo 78, comma 3-*novies*);

la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (articolo 78, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*);

la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per

soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-*sexies*);

la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (articolo 78, comma 4-*septies*);

l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (articolo 78, comma 4-*octies*);

l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 78, comma 4-*novies*);

la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (articolo 103-*bis*);

l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela – dal quarto al sesto grado – entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (articolo 105).

Tutto ciò considerato, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che – ricorda – ha peraltro già inviato ai componenti della Commissione per le vie brevi.

Marzio LIUNI (Lega) evidenzia preliminarmente l'insufficienza delle risorse finanziarie stanziato dal provvedimento in esame per il comparto agricolo nel suo complesso, al fine di consentire il superamento della grave crisi indotta dall'emergenza

sanitaria in corso. Al riguardo, si limita ad osservare che l'articolo 78 reca l'istituzione di un fondo con una dotazione di soli 100 milioni di euro per l'anno 2020 in favore del settore agricolo e della pesca, laddove già solo il comparto florovivaistico necessiterebbe, anche solo a voler fare riferimento alle attività della regione Liguria, da cui proviene, di risorse almeno dieci volte maggiori. Lamenta, altresì, la mancata inclusione del codice Ateco 47.76, relativo al commercio al dettaglio di fiori e piante, che ha fatto sorgere indebita responsabilità a carico di prefetti e regioni. In tale quadro, ritiene affatto inadeguata l'azione finora svolta dalla Ministra Bellanova, laddove il comparto agricolo nel suo complesso avrebbe meritato ben altra incisività di intervento.

Lorenzo VIVIANI (Lega), pur dando atto alla relatrice Gagnarli del proficuo lavoro svolto, lamenta anch'egli l'insufficienza delle risorse stanziato in favore del comparto agricolo e della pesca rispetto alle effettive esigenze da fronteggiare. Rileva infatti al riguardo che, nonostante le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, volte ad ampliare la platea dei beneficiari anche agli operatori della acquacoltura, le risorse stanziato rimangono tuttavia non congrue, tanto più considerando che anche i fondi del FEAMP si sono dimostrati inadeguati. Mancano altresì nel provvedimento in esame aiuti mirati rivolti alle specifiche esigenze lavorative dell'agricoltura salariale che, da soli, non appaiono chiaramente sufficienti. Nel rinviare quindi alle numerose carenze del provvedimento, esprime rammarico per l'assenza di un confronto serio e costruttivo sia con il Governo, sia all'interno della Commissione agricoltura.

Antonella INCERTI (PD) esprime la consapevolezza propria e del gruppo del Partito Democratico in ordine alla eccezionale ed inedita situazione di straordinaria emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus. Osserva come la filiera agroalimentare, in particolare, sia stata pesantemente penalizzata da tali

crisi, registrando una assai significativa contrazione dei mercati di riferimento così come delle attività rivolte alla esportazione di prodotti. Tiene, tuttavia, a sottolineare come il provvedimento in esame rappresenti solo il primo di una serie di interventi normativi preannunziati dal Governo, nell'ambito dei quali potrà essere ricercato un maggiore sostegno ai settori d'interesse della presente Commissione, fermo restando che le esigenze cui si è in primo luogo dovuto offrire ristoro sono state quelle direttamente legate al comparto sanitario. Intende altresì sottolineare come le diverse misure contenute nel provvedimento in esame siano tuttavia idonee ad assicurare un sostegno immediato ai diversi operatori del settore, al riguardo limitandosi a citare, tra le altre, le misure relative alla anticipazione dei contributi PAC, di cui all'articolo 78, e alla possibilità di introdurre deroghe alla disciplina sui permessi di soggiorno dei lavoratori impegnati nel settore agricolo. Pur nella consapevolezza della necessità di implementare il ventaglio delle misure previste a sostegno dei settori di interesse, ritiene che nei prossimi provvedimenti preannunziati dal Governo si potrà intervenire anche al fine di apprestare misure adeguate ai settori maggiormente colpiti dalla crisi, quale quello florovivaistico, eventualmente estendendo l'ambito di applicazione del *bonus* verde o istituendo fondi ad hoc che per gli agriturismi e la zootecnia.

Maria Cristina CARETTA (FdI), nel premettere che nella difficile situazione di crisi attuale l'intero settore agroalimentare ha rappresentato un punto di forza e di riferimento per l'intero Paese, assicurando la fornitura dei beni alimentari, osserva tuttavia come il medesimo non abbia ricevuto le dovute attenzioni da parte del Governo, che sul punto ha mostrato un atteggiamento di sostanziale chiusura nei confronti delle forze di opposizione. Nel ribadire, al pari di quanto già rilevato da altri colleghi, l'insufficienza dei 100 milioni di euro stanziati per l'anno 2020 dall'articolo 78 del provvedimento in

esame, richiama in particolare l'attenzione sulle difficoltà enormi nelle quali versa l'intero settore florovivaistico, nonché sulla necessità di assicurare adeguati livelli di presenza della manodopera nelle attività agricole. A tale ultimo proposito, ritiene che dovrebbe essere ripristinata la disciplina relativa ai *voucher*, altresì introducendo la previsione di forme di contratti di lavoro maggiormente flessibili. Ritiene altresì auspicabile procedere allo sblocco da parte di AGEA dei fondi concernenti le annualità 2018-2019, soprattutto in relazione alle necessità derivanti dal fermo pesca. A suo giudizio, occorre procedere all'erogazione di risorse finanziarie nell'immediato, assicurando la necessaria liquidità agli imprenditori del settore ed elevando al 100 per cento l'importo dei finanziamenti garantiti dallo Stato.

Federico FORNARO (LeU) non sottovaluta i segnali di allarme provenienti da diversi settori del comparto agricolo, che occorre viceversa tenere in debito conto. Ritiene tuttavia che le affermazioni odierne di alcuni colleghi che lo hanno preceduto debbano essere inquadrare in un contesto più ampio, anche in considerazione del carattere affatto inedito ed eccezionale della attuale emergenza sanitaria. Tiene inoltre a precisare che il provvedimento in esame rappresenta solo il primo di una serie di interventi normativi che il Governo ha in animo di porre in essere assai a breve, o per usare una metafora calcistica solo il « primo tempo » dell'intera partita. Ricorda altresì come lo scostamento dal percorso di aggiustamento della finanza pubblica autorizzato dal Parlamento italiano lo scorso 11 marzo, che ha previsto l'emissione di titoli di Stato per 25 miliardi di euro nel 2020, non ha tuttavia consentito, nel corso dei lavori presso il Senato, di destinare alle proposte emendative ivi presentate più di circa 40 milioni di euro. In tale contesto, ritiene tuttavia che la vera partita, anche con riferimento alle questioni di interesse della Commissione, sarà giocata in occasione dell'esame del prossimo decreto-legge preannunziato dal Governo per il corrente

mezzo di aprile, il cui varo sarà preceduto dalla richiesta alle Camere di un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, per un ammontare che, secondo indiscrezioni, potrebbe attestarsi a circa 50 miliardi di euro. A suo avviso, occorre sin d'ora lavorare in maniera unitaria all'interno della Commissione di cui si onora di far parte per prospettare l'adozione di soluzioni efficaci in relazione ai settori che maggiormente richiedono l'attivazione di specifiche misure. In tale contesto, non si nasconde che il tema centrale sarà, senz'altro, costituito dall'ammontare delle risorse finanziarie effettivamente disponibili allo scopo. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice Gagnarli, auspica peraltro che su alcuni temi specifici, quali ad esempio la drammatica situazione dei settori florovivaistico e lattiero-caseario, possa realizzarsi una convergenza tra le diverse forze politiche presenti in Commissione, tanto di maggioranza quanto di opposizione, ipotizzando la presentazione di ordini del giorno condivisi, in modo tale da rappresentare impegni maggiormente cogenti nei confronti del Governo, anche nella sede degli eventuali successivi tavoli di negoziato. Osserva quindi che, in relazione al tema dei lavoratori agricoli, dall'impianto del provvedimento in esame è rimasta esclusa tutta una serie di figure professionali non facilmente riconducibili né alla categoria delle partite IVA né a quella del lavoro dipendente. In proposito, sebbene qualche misura sia già stata introdotta in favore dei lavoratori stagionali, ritiene che si potrebbe addirittura immaginare la previsione di uno strumento universale di sostegno al reddito. Ritiene viceversa in alcun modo condivisibile la richiesta di ripristinare l'utilizzo dei *voucher* in agricoltura, che — come dimostra l'esperienza passata — si sono spesso rivelati come forme surrettizie di sfruttamento della manodopera.

Maria SPENA (FI) rileva in premessa come l'intera filiera agroalimentare abbia

svolto, nell'ambito della eccezionale crisi sanitaria attraversata dal nostro Paese, un ruolo assolutamente fondamentale nell'assicurare la continuità dei beni primari ai cittadini italiani. Per utilizzare tuttavia la metafora calcistica dianzi impiegata dal deputato Fornaro, ritiene che il « primo tempo » della partita ci veda per ora soccombenti né soddisfatti le sollecitazioni che provengono dal settore agricolo nel suo complesso. Invita pertanto il Governo e la Commissione agricoltura ad un maggior impegno affinché possa essere fornito un contributo decisivo al superamento della crisi in corso. Esprime invece perplessità rispetto alle ipotesi di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, evocato dalla Ministra Bellanova e richiesto anche dai sindacati, ritenendo peraltro che una stabilizzazione permanente dei permessi di soggiorno non risulterebbe giustificata a fronte di una emergenza che si spera possa essere solo temporanea.

Raffaele NEVI (FI), nel premettere di aver letto con attenzione la proposta di parere della relatrice e di aver ascoltato le parole, a suo avviso per più versi condivisibili, pronunziate dianzi dall'onorevole Fornaro, esprime tuttavia profonda preoccupazione per l'assenza di interventi realmente efficaci in favore di un settore, quello agricolo nel suo complesso, che versa in una situazione di estrema difficoltà, pur continuando ad assicurare la produzione di beni essenziali per i nostri concittadini. Evidenzia come gli imprenditori ed i lavoratori del settore si siano sentiti e si sentano tuttora abbandonati dalle nostre istituzioni, sottolineando in particolare la difficoltà di accedere a finanziamenti agevolati da parte delle imprese a condizioni effettivamente vantaggiose e, più in generale, la difficoltà di reperire liquidità da parte delle aziende agricole. Fa presente che il gruppo di Forza Italia intende avanzare proposte costruttive e collaborare in uno spirito unitario, ma lamenta l'atteggiamento di sostanziale chiusura fin qui dimostrato da parte della maggioranza e del Governo da essa sostenuto. Osserva inoltre come le

proposte in tema di regolarizzazione dei lavoratori immigrati finisca per accentuare una polemica essenzialmente ideologica, di cui non si avverte francamente la necessità. Si sarebbe atteso un maggior sforzo da parte della stessa Commissione agricoltura attraverso indicazioni prospettiche di medio-lungo periodo, in particolare in relazione al tema dei lavoratori agricoli. Enumera quindi le diverse misure che non figurano nel provvedimento, dalla revisione della *plastic tax* o della *sugar tax*, imposte che tanto più nella situazione attuale dimostrano la propria totale dannosità, ad interventi specifici in favore del comparto del vino ovvero per contrastare talune speculazioni registrate nell'ambito della filiera cerealicola. Aggiunge che nulla è stato inoltre previsto in ordine alla necessità di un reale e proficuo confronto con le istituzioni dell'Unione europea, posto che soprattutto oggi sarebbe necessario incrementare le risorse complessivamente destinate alla PAC attraverso un intervento straordinario da parte delle predette istituzioni. Centrale, a suo avviso, è poi anche il tema della accelerazione nella erogazione delle risorse finanziarie, così come quello relativo ad una effettiva semplificazione nelle certificazioni antimafia richieste agli operatori del settore. Osserva che mancano altresì interventi concreti per il settore lattiero-caseario, della carne suina e della grande distribuzione organizzata, che dovrebbe a suo giudizio maggiormente favorire la presenza dei prodotti italiani. Tanto premesso, preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, manifestando tuttavia la disponibilità del gruppo stesso ad operare in maniera costruttiva per un confronto sui temi di merito di maggior interesse, a partire dai provvedimenti preannunciati dal Governo che saranno prossimamente esaminati dalle Camere.

Maria Chiara GADDA (IV) si associa alle considerazioni dianzi svolte dall'onorevole Fornaro, nel senso di considerare il provvedimento all'esame solo il primo di una serie di interventi predisposti dal

Governo, nell'ambito dei quali potranno quindi essere introdotte misure di maggiore ed ulteriore sostegno in favore del comparto agricolo nel suo complesso.

Tiene a precisare che l'emergenza sanitaria ha comunque messo in luce il carattere interconnesso della filiera agro-alimentare complessivamente intesa, la quale pertanto non può che risentire della crisi di settori ad essa attigui. Tra gli ambiti maggiormente colpiti dalla crisi in corso tiene a sottolineare il comparto del cosiddetto « prodotto fresco », che soprattutto in prospettiva potrà risentire di un radicale mutamento delle abitudini alimentari dei nostri concittadini.

Ritiene inoltre che sia ingeneroso, per quanto riguarda le risorse stanziare in favore dell'agricoltura e della pesca, fare esclusivo riferimento ai 100 milioni di euro per l'anno 2020 di cui all'articolo 78, giacché occorre viceversa considerare altre misure già varate dal Governo, anche se contenute in atti di normazione secondaria che, grazie all'impegno della Ministra Bellanova, hanno finalmente potuto trovare concreta attuazione. Cita, tra queste, le risorse stanziare in favore delle filiere in difficoltà — come quella del mais, del grano, la filiera ovina e bovina — nonché il cosiddetto Bando indigeni, capace di attivare risorse indirette e sostanzialmente volto a coniugare la necessità primaria dell'approvvigionamento di beni alimentari da parte dei cittadini con le esigenze delle imprese operanti nella filiera agroalimentare, consentendo in particolare una rapida erogazione delle risorse. Nel ringraziare la relatrice Gagnarli per aver recepito nella proposta di parere una serie di sollecitazioni avanzate dal gruppo del Partito Democratico, ritiene che sul tema specifico del lavoro agricolo non sia giusto evocare una presunta spaccatura all'interno delle forze di maggioranza, in considerazione del fatto che le misure al riguardo contenute nel provvedimento in esame rispecchiano piuttosto un vasto dibattito in atto nel mondo associativo agricolo, dal quale sono pervenute anche richieste di regolarizzazione dei lavoratori immigrati ovvero di prolungamento dei

permessi di soggiorno. Esprime inoltre sincero apprezzamento per il fatto che il comparto agroalimentare abbia saputo garantire la continuità nella fornitura dei beni essenziali per i cittadini senza peraltro ridurre il livello delle prestazioni offerte. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, ritiene sarebbe comunque auspicabile che la Commissione possa operare in maniera quanto più possibile unitaria, anche al fine di individuare proposte emendative od ordini del giorno in relazione ai settori maggiormente colpiti dalla crisi in atto, tra i quali ricorda senz'altro quello florovivaistico e dell'agriturismo, sui quali far convergere gli sforzi.

Susanna CENNI (PD), pur nella consapevolezza che il provvedimento in esame, come da più colleghi è già stato detto, rappresenta solo un primo intervento, ritiene che la discussione odierna dimostri tuttavia la volontà della Commissione agricoltura di entrare nel merito delle questioni. Osserva che il settore florovivaistico è forse quello più pesantemente penalizzato dalla crisi in atto, insieme a quelli della pesca e dell'agricoltura e ai piccoli produttori delle aree interne. Ritiene che questo primo intervento sia comunque rilevante ed auspica un dibattito scevro da posizioni ideologiche, facendo presente che anche nel cosiddetto decreto-legge « Liquidità », attualmente all'esame della Camera, è previsto un intervento in favore dell'agricoltura attraverso l'ISMEA. Ciò posto, occorre a suo giudizio ragionare piuttosto sulle fasi successive all'attuale crisi sanitaria ed economico-sociale, immaginando incentivi volti ad innalzare la produttività della filiera italiana, anche tramite un negoziato serio da condurre a livello europeo sulle questioni inerenti l'agricoltura. Ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato si è tuttavia registrata su alcuni temi specifici una certa convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione, rinnovando pertanto l'auspicio affinché anche nella pre-

sente sede possa darsi luogo ad un impegno quanto più possibile unitario.

Luciano CILLIS (M5S), senza richiamare puntualmente i molti temi affrontati nella presente discussione, si limita ad osservare che manca ancora un serio ragionamento circa il sostegno alla quota di autoproduzione nazionale, in particolare per quanto riguarda il grano e il latte, prodotti che inevitabilmente risentiranno nel prossimo futuro di serie ripercussioni derivanti da una contrazione del commercio mondiale. Invita inoltre le regioni ad un maggiore impegno nella fase decisionale ed attuativa delle misure relative al settore agricolo nel suo complesso, al fine di fornire concrete risposte alle esigenze da quest'ultimo manifestate.

Alberto MANCA (M5S), nel condividere le considerazioni da ultimo svolte dall'onorevole Cillis e ringraziando la relatrice Gagnarli per le osservazioni contenute nella proposta di parere con specifico riguardo alla gestione dei sottoprodotti di origine casearia, reputa comunque apprezzabile il rafforzamento del quadro normativo di riferimento, tale da garantire livelli adeguati di redditività all'intero comparto. Considerando il provvedimento in esame un primo utile passo nella direzione auspicata, preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento nella discussione, chiede quindi se vi siano interventi per dichiarazione di voto.

Marzio LIUNI (Lega), nel dichiarare il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice, prende tuttavia atto degli interessanti spunti di riflessione emersi nel corso della discussione, che a suo giudizio avrebbe però dovuto essere maggiormente focalizzata sul sostegno effettivo al settore agricolo nel suo complesso nella attuale situazione di crisi eccezionale, equiparabile ad un evento bellico. Nel ribadire la totale in-

sufficienza delle risorse stanziare a tal fine, nonché l'assenza di una guida sicura che sappia farsi valere tanto in Italia quanto in Europa, teme – per riprendere la metafora calcistica utilizzata dal collega Fornaro – che il « primo tempo » della partita in atto veda il nostro Paese irrimediabilmente perdente e che per vincere la partita occorra semmai maggiore grinta ed impegno. Ribadisce inoltre il giudizio negativo sulle ipotesi di regolarizzazione dei circa 600.000 lavoratori stranieri, che a suo avviso potrebbe solo aggravare la già difficile situazione del *welfare* di molti nostri comuni italiani.

Pasquale MAGLIONE (M5S), senza entrare nelle polemiche relative alla regolarizzazione dei lavoratori agricoli stranieri, dichiara il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, osservando come nel provvedimento in esame siano infatti co-

munque contenute diverse misure di sostegno al settore agricolo nel suo complesso, dai finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese alla cassa integrazione salariale, dalle anticipazioni delle risorse della PAC alle certificazioni antimafia. Per quanto le misure possano comunque essere suscettibili di una successiva implementazione, ritiene già positivo questo primo intervento normativo nell'attesa degli ulteriori provvedimenti legislativi preannunzia dal Governo.

Maria Cristina CARETTA (FdI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.35.

ALLEGATO

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.**PARERE DELLA RELATRICE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 »;

premesso che:

l'emergenza sanitaria in corso, determinata dalla diffusione del virus Covid-19, richiede una risposta immediata e incisiva;

il complesso delle misure adottate dall'Esecutivo risponde a tre obiettivi prioritari, quali proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro;

occorre mettere in atto tutti gli interventi necessari a frenare la crescita esponenziale del contagio ed evitare che la crisi epidemiologica in atto possa sortire effetti permanenti sul sistema economico del Paese, sia in termini di riduzione del prodotto interno lordo che di dispersione del capitale umano;

il provvedimento in esame mobilita ingenti risorse per fronteggiare l'emergenza, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia;

sono altresì previsti interventi per affrontare l'impatto economico di tale emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;

rilevato che:

il decreto-legge in discussione contiene rilevanti misure in favore dei lavoratori del comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la possibilità di concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga (articolo 22), il riconoscimento di un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (articolo 28) e degli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30) nonché la proroga, dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020, del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019 (articolo 32);

viene, inoltre, istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, tra i quali agronomi, agrotecnici e periti agrari, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44).

considerato che:

al fine di sostenere il comparto agroalimentare, è prevista l'istituzione di un Fondo di promozione integrata, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, anche avvalendosi di ICE-

Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti (articolo 72);

evidenziato che:

all'articolo 78, è prevista un'articolata serie di misure in favore del comparto agricolo e della pesca, tra le quali, specificamente, la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*); la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 100 milioni di euro, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 2); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (comma 2-*quinqüies*); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (comma 3);

l'articolo in esame prevede, inoltre, la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC (commi 1-*quater*, 1-*quinqüies* e 1-*sexies*);

vengono altresì introdotte rilevanti modifiche al codice antimafia, prevedendosi che la documentazione antimafia sia acquisita, in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli, solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro (comma 2-*undecies*). Tale documentazione non è richiesta, invece, per l'erogazione di aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (comma 3-*quinqüies*);

al medesimo articolo, è disposta la proroga al 31 dicembre 2020 della validità

dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (commi 3-*sexies* e 3-*septies*);

tra le misure introdotte figurano, infine, l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (comma 1, 1-*bis* e 1-*ter*); la possibilità di costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (commi 2-*duodecies* e 2-*quaterdecies*); la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqüies*); la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (comma 4-*sexies*); l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (comma 4-*octies*); l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 4-*novies*);

considerato che:

l'articolo 105, reca ulteriori misure in favore del comparto agricolo, prevedendo, con specifico riguardo alle attività agricole, che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e

affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligo morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (comma 1);

si consente, inoltre al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria (comma 1-bis);

valutato favorevolmente il complessivo impianto del provvedimento in discussione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di:

a) estendere l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 28 anche ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari;

b) modificare l'articolo 78, comma 1, relativo all'anticipo dei contributi PAC, specificando che la data entro la quale vanno trasmesse le relative richieste, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea, sia quella del 15 maggio 2020;

c) destinare alle regioni una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 78, comma 2, vincolando la stessa al sostegno del settore della pesca nelle acque interne;

d) relativamente alle imprese che operano nel settore della pesca, prevedere misure di semplificazione del procedi-

mento di accesso alle risorse di cui al predetto Fondo, al fine di accelerare i tempi di erogazione delle stesse;

e) modificare il comma 2-*quiesdecies* dell'articolo 78, estendendo le misure previste in favore delle imprese del settore florovivaistico a quelle che operano nei settori della manutenzione del verde e della silvicoltura;

f) riconsiderare la disposizione di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 78, che autorizza l'utilizzo in deroga da parte delle regioni e delle province delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento, al fine di scongiurare problematiche di carattere ambientale;

g) prevedere specifiche misure in favore delle imprese che operano nel settore dell'agriturismo, ittiturismo, ippoturismo, equitazione e nel comparto zootecnico degli equidi in generale, fortemente penalizzati dall'emergenza epidemiologica in corso;

h) introdurre misure dirette a garantire le necessarie forme di ristoro e liquidità per le imprese dei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza in atto, in grande sofferenza anche a causa dell'azzeramento della domanda di prodotto fresco proveniente dal circuito c.d. HORECA;

i) specificare, all'articolo 105, che l'attività agricola svolta in forma amatoriale, con destinazione dei prodotti agricoli all'autoconsumo familiare, rientri tra le ipotesi di necessità, assoluta urgenza o comprovate esigenze lavorative, che consentano lo spostamento scadenzato nello stesso o in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovino il proprietario, conduttore o detentore dei terreni;

l) introdurre disposizioni volte a prevedere la verifica del fabbisogno di manodopera nei comparti agricolo ed agroalimentare sull'intero territorio nazionale, prevedendo trasparenti sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
--	-----------

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 9.10 alle 10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, su questioni di competenza nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	5
------------------------------------	---

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
--	---

ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	14
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Domenico Parisi, presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), sulle iniziative di competenza dell'ANPAL al fine di fronteggiare le conseguenze occupazionali dell'emergenza Covid-19	15
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	34
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 19/2020: Recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	40
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
<i>ERRATA CORRIGE</i>	33
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	41
DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	41
<i>ALLEGATO (Parere della Relatrice approvato dalla Commissione)</i>	50
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0099190